



# COMUNE DI CASTELLETTO CERVO

---

## REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

---

Approvato con  
D.C.C. n. 38  
del 29/12/2025

## INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI .....	3
Art. 3 - DEFINIZIONI .....	5
Art. 4 - FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.....	6
Art. 5 - CARATTERISTICHE E CRITERI D'USO DEGLI IMPIANTI .....	7
CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO.....	8
Art. 6 – INCARICATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO .....	8
Art. 7 – ACCESSO AI DATI.....	9
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	10
Art. 8 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI .....	10
ART. 9 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
Art. 10 - SICUREZZA DEI DATI .....	10
Art. 12 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO E ACCORDI DI CONTITOLARITÀ.....	11
CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI.....	11
Art. 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA .....	11
Art. 14 - SANZIONI E TUTELE.....	11
Art. 15 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO .....	12
Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE .....	12
Art. 17 - NORMA DI RINVIO .....	12

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento fornisce disposizioni al fine di garantire che l'attività di videosorveglianza territoriale esercitata dal Comune di Castelletto Cervo, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, sia effettuata nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei dati personali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, l'esercizio dei diritti che l'ordinamento vigente riconosce alle persone giuridiche e ad ogni altro Ente o associazione con riguardo alla raccolta ed al trattamento dei dati ottenuti dall'attività qui regolamentata.
2. Il Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali raccolti mediante le telecamere di videosorveglianza di contesto attivate in sedi e luoghi del Comune di Castelletto Cervo.

### **Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI**

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- Direttiva (UE) 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personalini in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'European Data Protection Board (EDPB);
- Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e Linee Guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

2. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 RGPD ed in particolare:

- *Principio di liceità* – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- *Principio di necessità* – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguitate nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- *Principio di proporzionalità* – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.  
Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- *Principio di finalità* – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il “*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.*”

## Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "archivio", l'insieme strutturato dei dati personali presenti presso la sede comunale in cui sono attivati apparati di videoregistrazione, raccolti mediante le riprese delle telecamere presenti sul territorio cittadino ed accessibili secondo i criteri disciplinati dal presente regolamento;
- b) per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per "interessato", la persona fisica di cui alla lettera c) cui si riferisce uno o più dati personali;
- e) per "Titolare del trattamento", il Comune di Castelletto Cervo, rappresentato dal Sindaco pro tempore o da suo delegato, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento dei dati personali; il Titolare del trattamento esercita le proprie prerogative, poteri e doveri attraverso gli organi ed il personale comunale secondo le competenze, prerogative e responsabilità stabilite dalle disposizioni organizzative;
- f) per "Responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento; tale ruolo è ricoperto da soggetti esterni alla realtà del Titolare del trattamento;
- g) per "Responsabile della protezione dei dati", la persona designata dal Titolare con funzioni, tra le altre, di consulenza, informazione e sorveglianza circa la protezione dei dati personali;
- h) per "incaricati o persone autorizzate al trattamento", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- i) per "terzo", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- j) per "Garante per la protezione dei dati personali", l'autorità di controllo nazionale incaricata, tra l'altro, di controllare l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali;
- k) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, trasmissione o consultazione;

- l) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per "violazione dei dati personali", anche detto "data breach", l'incidente di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali detenuti, trasmessi, conservati o comunque trattati.
- p) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 4 del presente Regolamento;
- q) per "sistema di videosorveglianza", un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
- r) per "GDPR", acronimo di "Regolamento Generale di Protezione dei Dati" - è il Regolamento (UE) 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

#### **Art. 4 - FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Castelletto Cervo dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune.
2. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi. Nella richiamata cornice normativa ed all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Castelletto Cervo, è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbana che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."
3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio

informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

4. Le finalità dell'attività di videosorveglianza, conformemente alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Castelletto Cervo sono:

- a) monitoraggio della circolazione lungo le strade esistenti sul territorio comunale;
- b) controllare gli eventuali accessi limitati di veicoli in determinate zone del territorio comunale;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo, danneggiamento e furti;
- d) incrementare la sicurezza urbana nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- e) prevenire, accettare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- f) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- g) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- h) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- i) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accettare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;

5. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

7. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri ed allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

## **Art. 5 - CARATTERISTICHE E CRITERI D'USO DEGLI IMPIANTI**

1. Il sistema è caratterizzato da un impianto di videosorveglianza principale, costituito da telecamere di contesto e di osservazione e lettura targhe gestito dal Comune di Castelletto Cervo, dal quale si possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni.

2. Il campo di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private. Le telecamere degli impianti di videosorveglianza

consentono riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

4. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare e che operano sotto la sua diretta autorità. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti da Forze di polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

5. Le informazioni complete sul trattamento dei dati personali saranno messe a disposizioni attraverso apposita informativa privacy redatta ai sensi dell'art. 13 GDPR e pubblicata sul sito internet del Comune di Castelletto Cervo, nella quale verranno indicati anche i diritti dell'interessato (previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR).

## **CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO**

### **Art. 6 – INCARICATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelletto Cervo al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. Il Sindaco, in quanto Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza, individuerà e nominerà con propri atti le altre persone autorizzate al trattamento dei dati personali per l'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate:

- a) diverrà custode della password di accesso loro assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
- b) potrà trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco con le lettere di incarico loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- c) nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali

necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;

- d) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

3. Il Comune, in quanto titolare del trattamento dei dati, in tutti i casi in cui, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare un servizio che comporti un trattamento di dati per conto dell'Ente, deve ricorrere a fornitori che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato. In questi casi, si il Comune dovrà disciplinare i trattamenti da parte del responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 GDPR.

## **Art. 7 – ACCESSO AI DATI**

1. L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte del personale appositamente autorizzato, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte negli articoli precedenti.

2. L'accesso alle immagini, in live o in registrazione, può essere consentito per esigenze tecniche o per l'affidamento del servizio di gestione e trattamento dei dati anche a imprese o professionisti esterni debitamente nominati Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR.

3. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal comandante del reparto. Inoltre, qualora sia stata sporta denuncia da parte del soggetto interessato quale vittima di reato verrà consentito l'accesso alle immagini agli organi di polizia coinvolti.

4. I dati registrati non sono accessibili, di norma, a privati cittadini. Gli unici casi in cui è consentito l'accesso al privato cittadino, rivolgendosi al Titolare del trattamento, sono relativi a:

- a) esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR. Tale accesso è consentito al solo soggetto interessato (o suo delegato) e può riguardare le sole immagini e dati a lui riferiti. Tramite l'esercizio di questo diritto non è consentito accedere ai dati personali di terzi.
- b) richieste di accesso ai sensi della Legge 241/1990 relativamente a documentazione amministrativa comprensiva delle immagini di videosorveglianza utilizzate per la redazione della stessa (es. Relazione di servizio a seguito di incidente stradale o danneggiamento).

La richiesta di accesso del privato cittadino deve pervenire nel più breve tempo possibile in quanto trascorsi sette giorni dall'evento le immagini si cancellano in automatico. Inoltre, la richiesta deve riportare indicazioni precise circa la collocazione temporale dell'evento per il quale si richiedono le immagini con un'approssimazione non superiore alle 12 ore.

4. Quando la richiesta di accesso alle immagini possa ledere la riservatezza ed i diritti e le libertà di altri soggetti, il Comune può negare l'accesso effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti se, nei casi previsti dal comma 3, non fosse possibile utilizzare tecniche che consentano la non identificazione di soggetti terzi, ad esempio, mediante la modifica

delle immagini con funzione di mascheramento (*masking*) o di annebbiamento (*scrambling*).

## CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Art. 8 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Il Comune procede al trattamento dei dati personali relativi alle immagini di videosorveglianza:

- a) in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- b) in modo pertinente, completo e non eccedente, proporzionato alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- c) in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
- d) con conservazione per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali degli impianti, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali e motivate esigenze di ulteriore conservazione, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di quella di Pubblica Sicurezza;

### Art. 9 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi ritenuti più idonei e, in particolare, attraverso:

- l'affissione del presente Regolamento in modo stabile sul sito internet istituzionale del Comune e presso la sede comunale;
- pubblicazione dell'informativa privacy ex art. 13 GDPR sul sito web istituzionale del Comune;
- l'affissione di cartelli con informativa breve sul trattamento dei dati conformi al modello stabilito a livello europeo e chiaramente visibili. I cartelli possono essere posizionati prima del raggio di azione delle telecamere.

2. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

### Art. 10 - SICUREZZA DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune predispone e aggiorna apposita valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

3. Tutte le volte che si realizza una violazione di dati personali derivante da un incidente di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, si devono adottare le misure previste dagli articoli 33 e 34 del GDPR.

### **Art. 12 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO E FF.OO**

1. Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può condividere l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 4.

2. Pertanto, il Comune può consentire l'accesso, integrale o parziale, alla propria infrastruttura attraverso un collegamento telematico e l'attribuzione di specifici profili di accesso per le persone autorizzate; tutte le operazioni saranno tracciate dal Comune attraverso le registrazioni dei file di Log.

3. Per la gestione congiunta di detto sistema, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, sarà necessario procedere alla sottoscrizione di apposita Convenzione con le FF.OO.

### **CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Art. 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati personali raccolti devono essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali; il tutto secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali

#### **Art. 14 - SANZIONI E TUTELE**

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta, oltre l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari secondo le procedure previste dalla legge, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni dell'Ente, l'applicazione delle sanzioni e delle tutele previste dal GDPR e dal d. lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Per quanto riguarda i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Sindaco, in quanto legale rappresentante del Titolare del trattamento.

## **Art. 15 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

## **Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

## **Art. 17 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dall'EDPB – European Data Protection Board e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno.